

# Nel Terzo settore servizi sociali in deroga alla disciplina degli appalti

## Co-programmazione

Ribadita la competenza regolatoria del ministero del Lavoro sugli istituti Cts

Le Linee guida Anac troveranno applicazione solo in via residuale

**Gabriele Sepio**  
**Veronica Varone**

In materia di affidamento ai servizi sociali, esulano dalla disciplina dei contratti pubblici, anche se a titolo oneroso, le forme di co-programmazione, co-progettazione e le convenzioni con Enti del terzo settore (Ets). Lo precisa l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nelle linee guida n. 17 in materia di affidamenti di servizi sociali approvate lo scorso 27 luglio.

Un documento quello in esame che, sin dalla premessa, riconosce il ruolo fondamentale rivestito in materia dalle (omonime) Linee guida del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione ed Ets (Dm 72/2021).

L'Anac quindi conferma – in linea con l'orientamento della Corte costituzionale n. 131/2020 e con il Dl Semplificazioni – l'autonomia degli istituti previsti dal Codice del terzo settore (Cts), dalla disciplina dei contratti pubblici. Viene ribadita la competenza regolatoria

del ministero del Lavoro su tali istituti riconoscendo alle indicazioni di cui al Dm 72/2021 il compito di ispirare la redazione da parte della pubblica amministrazione di regolamenti interni che disciplinino gli affidamenti di servizi sociali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti.

Viene inoltre richiamato il Cts anche per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza che, in linea con quanto previsto dall'articolo 57 Cts, potrà essere oggetto di affidamento diretto alle organizzazioni di volontariato facenti parte di una rete associativa nazionale. A tal riguardo, l'Anac precisa, ricorrendo anche ad esempi, che cosa debba intendersi per trasporto d'urgenza, rinviando per tutto il resto alla regolamentazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In questo contesto, quindi, le Linee guida Anac troveranno applicazione in via residuale per le sole procedure di affidamento dei servizi sociali assoggettate al Codice dei contratti pubblici, ovvero per i servizi di cui all'articolo 142, comma 5-

bis (servizi sanitari, sociali e connessi). Per questi ultimi, l'Anac individua le misure e i principi da rispettare affinché il rispetto delle regole di concorrenza non intacchi l'accessibilità e la qualità dei servizi.

Cenni sono dedicati anche ai requisiti e ai criteri di valutazione dell'offerta nel caso di appalti riservati ad organizzazioni in possesso di cui all'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici e a quelli rivolti a cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 15%